



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CPA
N. 102/12 SENT.
N. 50/11 R.G.A.C.
N. 389/12 REP.
N. 389/12 CRON.

Il Giudice di Pace di Frigento (AV), in persona dell'avv. Emilia Capobianco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 50/2011 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni riservata in decisione all'udienza del 12/04/2012, vertente

TRA: Stanco Gerardina (STNGRD78S49I990N) nata a Sturno (AV) l'1/04/1978, elettivamente domiciliata in Sturno (AV) alla via E. Grella 44 presso lo studio dell'avv. Antonio D'Avino dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato a margine dell'atto di citazione.

- Attore

CONTRO: Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'avvocatura regionale, elettivamente domiciliati in Sant'Angelo dei Lombardi presso STAP Foreste alla via Petrile.

- Convenuto

Nonché: Provincia di Avellino, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Gennaro Galieta, elettivamente domiciliati in Sant'Angelo dei Lombardi presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Avellino – via Boschetto n. 1

- convenuto

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 12/04/2012 che in questa sede abbiasi per ripetuto e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la Regione Campania e l'Ente Provincia di Avellino per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura Autobianchi Y10 tg. AV 356744, nonché per il risarcimento dei danni da lesioni fisiche subiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi in Sturno alla via Pantanelle in data 24/09/2010 alle ore 00,30 circa.

Parte attrice a fondamento della propria domanda deduceva quanto segue:

- Che nelle predette circostanze mentre si trovava alla guida della suddetta autovettura,

investiva una volpe che in maniera repentina le attraversava improvvisamente la strada.

- Che sul tratto di strada in questione non risultava presente alcuna segnaletica per fauna selvatica, né pubblica illuminazione.

- Che la collisione con il predetto animale le procurava la perdita di controllo dell'autovettura, la quale finiva rovinosamente fuori strada, capovolgendosi e riportando notevoli danni, tanto da essere rottamata, stante anche l'antieconomicità della riparazione.

- Che a seguito di quanto detto anche la stessa conducente Stanco Gerardina riportava lesioni fisiche per le quali veniva soccorsa presso l'ospedale di Ariano Irpino.

- Che ai fatti assisteva tale Grella Roberto che in quel momento si trovava a transitare sullo stesso tratto di strada ed aveva modo di assistere al sinistro e soccorrere nell'immediatezza la Stanco.

- Che vani risultavano i tentativi di bonario componimento della questione, con la conseguenza che si rendeva necessaria l'azione per cui è causa.

Instaurato il giudizio, si costituiva ritualmente la Regione Campania eccependo in via preliminare la propria mancanza di legittimazione passiva, essendo legittimata passivamente, in materia di fauna selvatica la Provincia di Avellino; nel merito avversava la domanda attorea sia in fatto che in diritto.

Inoltre alla prima udienza di comparizione delle parti si costituiva altrettanto ritualmente anche la Provincia di Avellino la quale in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimata in materia la Regione Campania; sempre in via preliminare chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la FARO Ass.ni al fine di essere manlevata in caso di soccombenza; inoltre avversava sia in fatto che in diritto la domanda attorea.

Autorizzata la predetta chiamata in causa, la FARO Ass.ni non si costituiva in giudizio restando contumace.

Dato corso all'istruttoria, ammessa ed espletata CTU medico-legale, la causa all'udienza del 12/04/2012 veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via prelibare va affrontato in questa sede il sollevato difetto di legittimazione passiva sia da parte di entrambe le convenute e pertanto nel giudizio *de quo* va tenuto conto innanzi tutto della vigente normativa in materia di Fauna Selvatica.

La Legge 27 dicembre 1977, n. 968 contenente "*Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia*", stabilisce, all'articolo 1, che "*la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale*";

l'articolo 5 della stessa legge prevede che *"le Regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle Province, alle Comunità Montane, ai Comuni, singoli o associati"*; l'articolo 6 stabilisce che *"per gli interventi nel settore della caccia le regioni predisporranno, articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali"*; l'articolo 15 disciplina la *"Gestione sociale del territorio"* che le regioni esercitano anche tramite gli enti delegati di cui al precedente articolo 5.

La Legge 8 giugno 1990, n. 142, sull' *"Ordinamento delle autonomie locali"*, stabilisce all'articolo 14, comma 1, che *"spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale"* nel settore della: *"protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali"* (lettera e) e della caccia e pesca delle acque interne - lettera f)).

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 stabilisce all'articolo 1, comma 1 che *"La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato"* ed all'articolo 1, comma 3 che *"Le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 14, comma 1, lettera f)"*.

La Legge n. 157 del 1992, articolo 9, comma 1, stabilisce che *"Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge"*.

Riportata la vigente normativa in materia di fauna selvatica, occorre ancora precisare che secondo giurisprudenza costante di legittimità, relativamente alla responsabilità per i danni arrecati a terzi da animali selvatici occorre inquadrare tale fattispecie nell'ambito della responsabilità extracontrattuale o aquiliana, stante l'evidente incompatibilità concettuale tra lo stato di libertà della fauna selvatica e l'assoggettabilità degli stessi al controllo ed alla vigilanza quale elementi fondanti la responsabilità per gli animali in custodia di cui all'art. 2052 c.c..

Invero il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'articolo 2052 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'articolo 2043 c.c., tanto anche in tema di onere della prova, con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (*ex plurimis Cass. Civ. 4202/2011; Cass. Civ. n. 27673/2008*).

Tanto premesso, ai fini dell'individuazione del soggetto pubblico obbligato a risarcire il danno, occorre verificare, in base alla normativa interna regionale (atteso che le funzioni

amministrative di coordinamento, programmazione e pianificazione faunistico-venatoria sono attribuite alle Regioni), quale sia l'ente (Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione ecc.) cui siano stati oggettivamente conferiti i poteri di gestione e controllo della fauna selvatica, anche se il conferimento medesimo sia diretto ovvero oggetto di specifica delega da parte di altro Ente.

In ipotesi di delega, comunque, occorre valutare l'ampiezza dei poteri nel concreto conferiti, ovvero sia accertare che il livello di autonomia posseduto, decisionale e operativo, sia tale da consentire una sufficiente amministrazione dei rischi di danni a terzi approntando, in particolare, le misure necessarie a prevenire evitare o limitare gli stessi.

Nel caso di specie, relativo ad un sinistro verificatosi nella Regione Campania, occorre avere riguardo alla legge regionale n. 8/1996.

In particolare va detto che l'art. 26 della predetta legge prevede espressamente che: *"Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati alle produzioni agricole della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria è costituito un fondo regionale che annualmente la Giunta ripartirà tra le Amministrazioni provinciali in misura corrispondente alla percentuale di territorio agrosilvopastorale di ciascuna. Alla costituzione del fondo di cui al comma 1 provvederà la Regione con la legge di approvazione del bilancio con l'istituzione di un apposito capitolo. Lo stanziamento sarà formato per il 50% con proventi della tassa di concessione regionale di cui all'art. 38 della presente legge, per il 50% da fondi propri della Regione"*.

Inoltre l'art. 17 della stessa legge, relativo al controllo della fauna selvatica prevede che *"La Giunta regionale per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 16."*

2. *La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagroforestali ed ittiche, dispone il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia di cui al precedente art. 11, lett. a), b) e c). Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'I.N.F.S.. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone, purché tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e delle guardie venatorie volontarie delle associazioni, tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio.*

3. *Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del*

parco, munito di licenza per l'esercizio venatorio ed in mancanza od insufficienza con le modalità di cui al comma precedente d'intesa con l'Ente gestore della struttura nel rispetto dei principi di cui agli artt. 11, 4° comma, e 22, 6° comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti da forme inselvatichite di specie domestiche, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione di proprietari o conduttori di fondi su cui si attuano i piani medesimi se questi ultimi sono muniti di licenza per l'esercizio venatorio".

Ebbene tenuto conto della normativa sia nazionale che di quella regionale, innanzi riportata, non sembra che possano porsi dei dubbi sul fatto che la stessa attribuisce alla Regione Campania ogni funzione di controllo della fauna selvatica, mentre alla Provincia sono attribuite funzioni espressamente delegate.

La Regione pertanto è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, non solo impartendo le opportune disposizioni normative ed amministrative alle Province o altri gestori di riserve, oasi e parchi naturali, ma anche verificando la corretta esecuzione delle norme prescritte, attuando, in caso di inerzia degli enti preposti, anche interventi sostitutivi.

Da tale complesso di norme si evince che all'ente regionale sono per lo più affidate funzioni di programmazione e di coordinamento dell'attività faunistico venatoria, con ulteriori compiti sostitutivi, di orientamento e di controllo rispetto alle funzioni di carattere amministrativo che, nella medesima materia, sono invece affidate alle province e solo ad esse compete l'istituzione di zone di ripopolamento e di cattura. Da questa tessuto normativo sembrerebbe emergere la competenza esclusiva della Provincia in ordine al controllo sulla fauna selvatica presente all'interno del territorio di proprio competenza, tuttavia la ricostruzione giuridica appena abbozzata deve essere rivista ed integrata. In linea di principio, deve infatti concludersi nel senso che entrambi gli enti locali possono essere chiamati, alternativamente o congiuntamente, a rispondere dei danni provocati ai terzi dagli animali selvatici: la Provincia è in linea di principio responsabile per le catture, i ripopolamenti e le immissioni degli animali selvatici e per le verifiche della densità faunistica all'atto dell'immissione in natura. Una volta esaurita tale fase spetta però alla Regione controllare le condizioni, gli spostamenti, il numero di capi raggiunto, la densità e gli habitat di vita della fauna.

L'ente proprietario della strada (in questo caso il Comune di Sturno, trattandosi di strada comunale) è poi responsabile per la mancata apposizione dell'apposita segnaletica qualora la Regione gli segnali che in quel tratto di strada vi sia la diffusa presenza di fauna selvatica o

che vi siano stati state frequenti collisioni tra di essa e veicoli a motore. Da quanto appena affermato consegue, sul piano della responsabilità nei riguardi dei terzi per i danni cagionati dalla fauna selvatica, che la Provincia potrà, ad esempio, essere ritenuta responsabile anche sul piano dell'elemento soggettivo per: 1) aver effettuato ripopolamenti in numero eccessivo; 2) aver individuato aree di ripopolamento manifestamente inidonee, per esempio perché caratterizzate da diffusa presenza antropica; 3) la mancata segnalazione delle aree di ripopolamento con la specifica cartellonistica; 4) aver scelto, per il ripopolamento, animali allevati in cattività e, per l'effetto, solo formalmente selvatici; 5) ove proprietaria della strada in cui si sia verificato il sinistro, non averla tenuta in adeguate condizioni di manutenzione o non aver apposto su di essa appositi cartelli stradali indicanti il pericolo di passaggio della fauna selvatica nonostante pregresse segnalazioni ricevute dalla Regione o da altri enti pubblici circa intercorsi attraversamenti stradali di cinghiali o altri animali selvatici o collisioni tra gli stessi e veicoli a motore circolanti.

Quanto alla Regione, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile della Stato, la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 le attribuisce il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alla medesima i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142. Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043, c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

Nel caso di specie la convenuta Regione Campania, ritualmente costituita in giudizio, nulla ha provato in merito ad eventuali specifiche deleghe in materia fatte alla Provincia, ma si è limitata ad avversare genericamente la domanda attorea, allegando agli atti di causa delibere, con cui venivano ripartiti dei fondi tra le varie Province al fine di attuare una maggiore tutela della fauna selvatica, mentre nulla ha allegato relativamente ad eventuali deleghe per il periodo in questione con le quali si attribuiva alla Provincia un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentirle di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

Pertanto, poiché in vigore della richiamata normativa, la responsabilità per i danni derivanti a terzi dalla fauna selvatica fa capo alla Regione, la stessa avrebbe dovuto dimostrare, in questo

processo, per andare esente da responsabilità, che all'Ente Provincia, chiamato dalla stessa in causa, era stata effettivamente conferita, in quanto ente delegato e gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti all'esercizio dell'attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni, mentre tale prova, nel caso di specie, si ripete, non e' stata data dalla convenuta Regione, per cui la stessa nel caso di specie va ritenuta responsabile dei danni subiti dall'odierno attore, con conseguente estromissione dal giudizio dell'Ente Provincia di Avellino.

Acclarata pertanto la responsabilità della convenuta Regione Campania in ordine ai danni subiti dall'odierno attore, non resta che analizzare la fondatezza degli stessi sia in ordine all'*an* che al *quantum*.

Ebbene relativamente all'*an* va detto che in corso di causa è stato sentito il teste Grella Roberto, indifferente e della cui attendibilità non è dato dubitare, il quale preliminarmente dichiarava di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto con la sua auto seguiva quella condotta dalla Stanco Gerardina, per cui aveva modo di vedere che una volpe improvvisamente le tagliava la strada e che pertanto l'attrice per evitare l'impatto con l'animale selvatico cambiava bruscamente direzione perdendo il controllo della propria autovettura, finendo in un terreno agricolo.

Inoltre il teste confermava che sul tratto di strada percorso, di proprietà comunale, non vi era né pubblica illuminazione, né segnaletica di pericolo di attraversamento animali, né guard-rail.

Infine il teste confermava di avere soccorso parte attrice la quale lamentava dolori e presentava tagli alla schiena e sul viso a causa della frantumazione dei vetri del veicolo.

Relativamente ai danni subiti dall'autovettura Autobianchi Y10 tg. AV 356744, parte attrice ha prodotto in atti sia documentazione fotografica relativa ai danni subiti dalla predetta autovettura, riconosciuti in sede di prova testi dal suddetto teste Grella Roberto, sia certificato di rottamazione della stessa, rilasciato in data 13/10/2010 dal centro di Raccolta e Rottamazione autoveicoli MATAMAR s.r.l. di Citro Agostino & C. con sede in Montoro Inferiore (AV).

Ebbene considerato quanto innanzi documentato e provato, in mancanza di qualsiasi prova contraria, ne consegue che parte attrice va risarcita del valore dell'auto al momento del sinistro (autovettura immatricolata nell'anno 1991) oltre spese di immatricolazione di un nuovo veicolo, che questo giudice, limitando la richiesta di parte attrice, ritiene congruo di dover liquidare in via equitativa in Euro 500,00 per danni auto ed euro 500,00 per spese di nuova immatricolazione.

In ordine alle lesioni patite dall'attrice Stanco Gerardina, in assenza di fondate contestazioni sollevate da controparte, appare opportuno fare proprie le conclusioni a cui è pervenuto il nominato CTU medico legale Dott. Mario Grappone, il quale dopo avere in sostanza risolto positivamente il quesito in ordine al nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni subite, ha ritenuto di poter quantificare le stesse nel seguente modo:

- inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 10;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 10;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 10;
- danno biologico 3%.

In applicazione di quanto stabilito dalla vigente normativa (dalla tabella relativa al danno biologico di lieve entità, ex art. 5 co. 2 della legge 57/2001, come aggiornata dal al D.M. 17/6/2011, elaborata in relazione all'età del danneggiato) ne consegue:

giorni 10 x euro 44,28 = euro 442,8

giorni 10 x euro 22,14 = euro 221,4

giorni 10 x euro 11,07 = euro 110,7

danno biologico euro 2.431,96 (considerato che l'età della persona lesa al momento del sinistro era di anni 32).

Relativamente alla liquidazione del danno morale va detto che lo stesso va calcolato, in aggiunta al biologico, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza, del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico, ciò sulla scorta del più recente orientamento assunto dal Supremo Collegio, nonché delle varie pronunce merito, oltre che di quanto stabilito dal D.P.R. n. 37/09 art. 5 che prevede il danno morale, distinto dal biologico.

La liquidazione di tale sofferenza morale, necessariamente ispirata a criteri di equità, rimane ancorata, - onde evitare di sfociare nel mero arbitrio e tenuto conto del collegamento che è ragionevole istituire tra entità delle lesioni ed intensità del turbamento d'animo, del dolore intimo da queste cagionato, - alla misura del biologico (in linea con i dettami del legislatore del DPR n. 37/09), esprimendosi in una frazione di esso.

Ebbene questo Giudice di Pace tenuto conto di quanto innanzi detto, valutata, alla luce della documentazione medica in atti e della redatta CTU, l'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso dall'evento per cui è causa, ritiene di dover parimenti liquidare il danno morale, per il cui titolo va riconosciuta al danneggiato l'ulteriore somma di Euro 650,00.



Pertanto la somma dovuta a parte attrice per le lesioni subite in occasione del sinistro per cui è causa ammonta a complessivi Euro 3.856,86 già rivalutata, oltre interessi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Frigento (AV), in persona dell'avv. Emilia Capobianco definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Stanco Gerardina contro la convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t., nonché Provincia di Avellino, in persona del Presidente p.t., così provvede:

- 1) Dichiarare l'estromissione dal giudizio dell'Ente Provincia di Avellino.
- 2) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento nei confronti dell'attrice Stanco Gerardina della somma di euro 500,00 per danni auto quale valore della stessa al reliquato, oltre euro 500,00 per spese di immatricolazione di nuova autovettura.
- 3) Condanna la convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore dell'attrice Stanco Gerardina della somma di Euro 3.856,86 già rivalutata a titolo ITT, ITP, danno biologico e danno morale, oltre interessi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
- 4) Condanna la convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di parte attrice delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00 di cui euro 120,00 per esborsi; euro 830,00, per diritti ed Euro 1.150,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio D'Avino, dichiaratosi antistatario.
- 5) Condanna la convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 500,00 di cui 20,00 per esborsi, ed euro 480,00 per onorario oltre IVA e contributi previdenziali come per legge a titolo di rimborso spese come liquidate ed anticipate al dott. Mario Grappone per la espletata CTU.
- 6) Compensa interamente tra le parti le restanti spese di lite.

Così deciso in Frigento li 16/06/2012

CANCELLIERE
Emilia Capobianco



IL CANCELLIERE
Mario Grappone

Emilia Capobianco

Copia conforme all'originale

Fregento,



31 LUG. 2012

IL CANCELLIERE
MARILINO FLAMMIA

UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI
TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEL LIMBARO
RELA DI NOTIFICA

Il 31.7.2012

richiesta

Av. D'Amico Antonio

Giudiziario

ed ogni

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente PIT recandosi
PRESSO STAB FORESTE - AV. MARIA F. LUIGI

V. PIZZILLO e consegnandone copia

in forme all'originale a n. 1111

[Handwritten signature]

L'UFF. GIUD.

[Handwritten signature] Galdertal

31.7.12

2756A